



Allegato B DGR n.172 del 27/04/2017

"Nuova disciplina regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro nella Regione Calabria"



CAPO I - FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente atto disciplina il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro nella Regione Calabria, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276, dall'articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.
2. La Regione Calabria promuove la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e privati, accreditati in base alla normativa vigente, di operare in via complementare o sussidiaria alle attività svolte dalla Regione attraverso i centri per l'impiego.
3. Il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Calabria è mirato a riconoscere a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s.m.i., ed in coerenza con l'articolo 1 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.
4. Il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Calabria è orientato al conseguimento delle seguenti finalità: favorire l'informazione, l'orientamento, la qualificazione, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276; sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura; supportare i datori di lavoro attraverso la promozione e l'informazione sui servizi del territorio, la ricerca e l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la verifica delle competenze e la selezione del personale, la ricollocazione professionale dei lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale.
5. La Regione Calabria, attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.
6. Il presente atto identifica:
 - a. le aree di servizio oggetto di accREDITAMENTO;
 - b. le modalità di affidamento in gestione dei servizi;

- c. i requisiti minimi per l'accreditamento riguardanti la solidità economica, le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali e le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento in relazione agli ambiti di attività da svolgere;
- d. le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e. le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
- f. le modalità di controllo, gestione e monitoraggio dei servizi e delle politiche attive del lavoro erogate;
- g. il sistema di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

7. La Regione Calabria favorisce l'integrazione tra il Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro e il Sistema dell'Istruzione e della Formazione, per supportare la crescita professionale continua della persona e garantire la qualità del lavoro.

8. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, il sistema di accreditamento oggetto della presente disciplina, tiene conto delle indicazioni per l'accreditamento nazionale in corso di approvazione, e sarà implementato sulle base delle indicazioni dell'ANPAL in materia.

9. La Regione Calabria, comunica all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, gli elenchi dei soggetti accreditati, al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati.

Articolo 2

Accreditamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento ai servizi per il lavoro costituisce titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e accedere ai finanziamenti regionali, garantendo alle persone in cerca di nuova o diversa occupazione ed ai datori di lavoro gratuità di accesso ai servizi.

2. Ai fini del miglioramento continuo e qualitativo della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, l'accreditamento prefigura l'introduzione di standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro e delle politiche attive regionali.

3. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, di cui al successivo articolo 12, rappresenta una condizione preliminare per l'affidamento, da parte della Regione Calabria, dei servizi per il lavoro.

4. L'affidamento ai soggetti accreditati dei servizi per il lavoro avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento, nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ed è disposto attraverso:

- a) affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta in risposta a specifici avvisi pubblici;
- b) selezione di progetti presentati a seguito del manifesto invito da parte della Regione Calabria a presentare proposte.

5. I soggetti interessati alla candidatura per l'affidamento dei servizi al lavoro devono presentare domanda di accreditamento. Il riconoscimento dell'accreditamento deve avvenire prima dell'esecuzione dei servizi.

6. I soggetti accreditati possono associarsi temporaneamente per la partecipazione alla selezione e la gestione in comune di più servizi al lavoro, in base alle modalità di gestione delle politiche attive del lavoro definite dalla Regione Calabria.

7. La Regione Calabria, per effettuare il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese, predispone l'accesso da parte del soggetto accreditato al Sistema Informativo Lavoro regionale, rendendone disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di informazione e gestione su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

Accreditamento ed erogazione dei servizi

1. Le aree di servizio, codificate a livello regionale, afferiscono alle cinque aree di prestazioni omogenee di seguito indicate:

Area A - servizi di base

A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi;

A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato;

A.3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro;

Area B - servizi specialistici

B1. Orientamento specialistico e individualizzato

B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze

B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

C1. Orientamento specialistico e individualizzato

C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni ex l.68/99

C4. Incrocio Domanda/Offerta ex l. n. 68/99

Area D - servizi di inserimento lavorativo

D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione

D2. Accompagnamento al lavoro

D3. Assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione

D4. Avviamento a selezione presso P.A.

D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati

D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro

E2. Gestione fabbisogno occupazionale

E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo

E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti

2. All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento per i seguenti servizi obbligatori:

Area A - servizi di base

A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi

A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro

Area D - servizi di inserimento lavorativo

D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione

D2. Accompagnamento al lavoro

D3. Assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione

Area E- servizi specialistici ai datori di lavoro

E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro

E2. Gestione fabbisogno occupazionale

I soggetti possono accreditarsi per l'erogazione di uno o più dei servizi facoltativi di seguito indicati, contestualmente alla domanda di accreditamento ai servizi obbligatori o successivamente ad integrazione della stessa:

Area B - servizi specialistici

B1. Orientamento specialistico e individualizzato

B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze

B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

C1. Orientamento specialistico e individualizzato

C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

Area D - servizi di inserimento lavorativo

D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati

D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo

E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti

3. L'accreditamento regionale rappresenta titolo di legittimazione per l'affidamento da parte della Regione Calabria di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. Tuttavia successivi atti di programmazione di affidamento dei servizi di politica attiva ai soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro, possono contenere ulteriori specifiche, nonché precondizioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti, compreso i requisiti professionali attesi, conseguentemente alla natura dell'intervento e del target di riferimento.

4. I centri per l'impiego erogano, senza necessità di accreditamento ai servizi per il lavoro, i servizi previsti dagli articoli 18,20,23 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150 nonché tutti i servizi di cui al articolo 3 comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, sono di competenza esclusiva dei centri per l'impiego i servizi di conferma dello stato di disoccupazione, profilazione e il rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione alle persone aventi diritto. La Regione, in accordo con gli indirizzi di coordinamento e gli standard dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ANPAL, provvederà con successivi atti a definire le modalità di raccordo tra l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati nel concorrere alla realizzazione dei servizi e misure di politica attiva del lavoro, e al rafforzamento dei meccanismi di condizionalità

e dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.

Ai sensi degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, competono esclusivamente al CPI le attività di contatto/convocazione dei lavoratori allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, di profilazione e stipula del patto di servizio personalizzato, di rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione alle persone aventi diritto, nonché la gestione della condizionalità ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale. Sono di competenza esclusiva dei CPI la gestione degli adempimenti amministrativi relativi al collocamento mirato e l'avviamento a selezione presso la P.A.

Nel dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1, sono competenza esclusiva dei CPI i seguenti servizi:

- A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato;
- C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni ex l.68/99
- C4. Incrocio Domanda/Offerta ex l. n. 68/99
- D4. Avviamento a selezione presso P.A.

6. I soggetti accreditati sono obbligati ad erogare, a tutte le persone che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche, i servizi di Accoglienza, informazione e accesso ai servizi(A1).

7. Nell'erogare i servizi di accoglienza, informazione e accesso ai servizi, gli operatori accreditati sono tenuti ad informare i lavoratori e i datori di lavoro in merito a: caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale, servizi disponibili per l'accesso al lavoro, caratteristiche e opportunità del sistema di formazione professionale regionale, modalità di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, caratteristiche del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tipologie contrattuali ed eventuali incentivi economici correlati, quadro delle politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e degli incentivi a sostegno del lavoro.

8. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ANPAL degli standard nazionali dei servizi (articolo 9, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150) e dei relativi costi standard (art. 18, comma 2, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150), la Regione con Decreto Dirigenziale n.227 del 30 dicembre 2016-Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n.17519 del 30 dicembre 2016, ha adottato le Unità di Costo Standard per l'attuazione delle azioni di politica attiva che implicano l'erogazione dei servizi per il lavoro e di formazione mirata all'inserimento lavorativo.

CAPO II - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 4

Requisiti generali

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:

- a) i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettere a) b) c) d) e) del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.;

- b) i soggetti autorizzati in regime particolare di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo di cui alla lettera a);
- c) i soggetti accreditati ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41;
- d) gli organismi in possesso dell'accREDITAMENTO alla formazione e/o all'orientamento rilasciato ai sensi del vigente regolamento in Regione Calabria.

Articolo 5

Requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a) per le società di persone o di capitali, società cooperative o consorzi di cooperative l'acquisizione di un capitale sociale versato, non inferiore a euro 10.000,00. Le cooperative sociali possono, in alternativa, avere un patrimonio netto non inferiore a 10.000 euro che risulti dal bilancio sociale o da dichiarazione del revisore contabile;
 - b) per tutti i soggetti di cui al articolo 4 comma 1 lettere a) , b) e c) ad esclusione dei Comuni, delle Università, degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, delle Camere di Commercio, lo statuto deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
 - c) il soggetto accreditato, qualora costituito nella forma di società di capitali, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli enti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
 - d) assenza di condanne penali e/o applicazione di sanzioni amministrative in capo agli amministratori, direttori, legali rappresentanti;
 - e) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria. Nel caso sia presente la sola sede legale, questa deve fungere anche da sede operativa;
 - f) regolarità negli adempimenti assicurativi, previdenziali, fiscali;
 - g) rispetto della normativa sull'utilizzo dei dati personali.

Articolo 6

Requisiti strutturali

1. Ogni soggetto può accreditare una o più Sedi Operative sul territorio regionale.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto;
 - 2) conformi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
 - 3) conformi alla normativa in materia di barriere architettoniche, accessibilità e visitabilità per i disabili.
 - 4) conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;

- 5) dotati di attrezzature e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
- 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali.

b) l'orario di apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere comunicato in fase di domanda di accreditamento e reso visibile al pubblico; ogni variazione di orario deve essere preventivamente comunicata alla struttura competente. Nell'orario di apertura assicurato all'utenza, occorre garantire l'erogazione dei servizi di informazione e accoglienza gratuiti a tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

L'apertura al pubblico, in orario d'ufficio, dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accREDITAMENTO, deve essere garantita per una fascia minima pari ad almeno 10 ore dedicate all'erogazione dei servizi per il lavoro non remunerati da risorse pubbliche. L'identificazione di eventuali ulteriori condizioni relative alla fascia oraria minima garantita di apertura al pubblico è rimandata a specifici avvisi pubblici o agli inviti a presentare proposte progettuali.

c) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative

- 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
- 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
- 3) del logo identificativo della Regione Calabria.

Articolo 7

Figure professionali

1. Per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile organizzativo, in possesso dei requisiti descritti al articolo 8, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO è necessario che, per ciascuna sede operativa, sia presente almeno un Operatore dei servizi per il lavoro, con requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto previsto dal articolo 9 della presente disciplina.

Articolo 8

Requisiti e Compiti professionali del Responsabile organizzativo

1. La figura del Responsabile organizzativo richiede il possesso dei seguenti livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, alternativi fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o diploma di laurea triennale) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area risorse umane;
- b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo deve avvenire in maniera continuativa a partire dalla data di richiesta dell'accREDITAMENTO, e comunque deve coprire la durata delle attività oggetto di affidamento da parte della Regione, con un rapporto di lavoro conforme alle disposizioni vigenti ed avviato con il soggetto accreditato.

3. Le attività svolte dal Responsabile organizzativo sono le seguenti:
 - a) coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
 - b) supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
 - c) gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e altri attori locali del mercato del lavoro;
 - d) promozione dei servizi;
 - e) attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
 - f) supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.
4. Nel caso del Consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile può essere assolta dal medesimo.
5. Nel caso delle Università pubbliche e private la figura del Responsabile può essere assolta dal delegato del rettore al Placement e/o all'Orientamento in entrata, in itinere, in uscita.
6. Nel caso degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritaria, la figura del Responsabile può essere assolta dal dirigente scolastico.

Articolo 9

Requisiti dell'Operatore dei servizi per il lavoro

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste nelle aree di servizi obbligatori (articolo 3, comma 2), l'Operatore dei servizi per il lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea triennale e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività afferenti alle aree di servizi obbligatori;
 - b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.
 - c) nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei centri per l'impiego, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede un anno di esperienza, maturata anche attraverso contratti di collaborazione.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività previste nelle aree di servizi facoltativi (articolo 3, comma 2), l'Operatore dei servizi per il lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;
 - b) diploma di laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno quattro anni ovvero di almeno due anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;
 - c) titolo di studio secondario superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno cinque anni ovvero di almeno tre anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.

Nel caso di esperienza documentata svolta presso i centri per l'impiego regionali, il requisito è assolto con almeno due anni di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte anche in assenza di una formazione specialistica attinente.

3. Per i servizi di cui all'area C (C1 e C2) e per quelli di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati (D5) gli anni di esperienza sopra indicati devono essere maturati nell'erogazione di servizi rivolti a target svantaggiati.

4. Tra l'Operatore dei servizi per il lavoro ed il soggetto che richiede l'accreditamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro nelle forme consentite dalla legge, tale da garantire continuità e stabilità nell'erogazione dei servizi.

Articolo 10

Accreditamento al servizio di assistenza alla ricollocazione

1. Al fine di erogare il servizio di assistenza alla ricollocazione, in aggiunta ai requisiti previsti dalla presente disciplina, è richiesta la presenza di almeno un'unità di personale con idonei requisiti professionali, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il soggetto titolare dell'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera a) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150. L'identificazione delle caratteristiche professionali del tutor dell'assegno di ricollocazione saranno definite con apposito atto, successivamente alla regolamentazione, a livello nazionale, del servizio di assistenza alla ricollocazione.

2. La Regione Calabria assicura il raccordo tra i soggetti accreditati al servizio di assistenza alla ricollocazione e il centro per l'impiego che ha rilasciato l'assegno di ricollocazione, incentivando l'utilizzo di strumenti telematici, nonché l'obbligo di conferimento dei dati relativi alla richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio reso.

Articolo 11

Ulteriori requisiti

1. Nell'ambito di specifiche politiche attive orientate su target, la Regione Calabria può individuare ulteriori requisiti, ad esempio specifici requisiti professionali più elevati rispetto a quelli previsti dalla presente disciplina, richiedendo la documentata esperienza pregressa per erogare i servizi nell'ambito della specifica politica attiva.

2. Per i servizi relativi alla mobilità transnazionale (previsti all'interno del servizio D6) , la partecipazione alla rete EURES, in qualità di membro o partner, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia, sarà oggetto di valorizzazione nel piano di monitoraggio qualitativo di cui al Capo IV.

Articolo 12

Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

1. La Regione Calabria istituisce l'Elenco regionale dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, obbligatoria per tutti i soggetti interessati all'acquisizione dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. L'aggiornamento dell'Elenco regionale avviene progressivamente alla ricezione delle domande di richiesta di accREDITAMENTO, ed è eseguito in ordine progressivo alfabetico. Ai fini della massima reperibilità e accessibilità delle informazioni, si provvede alla formulazione di un unico Elenco regionale.
4. La Regione Calabria provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito provvedimento dirigenziale di accREDITAMENTO. Provvede inoltre a garantire le forme più adeguate di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione.

Articolo 13

Richiesta di accREDITAMENTO

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accREDITAMENTO, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale alla struttura regionale competente in materia di lavoro, secondo le modalità definite nella procedura, oggetto di successiva pubblicazione alla presente disciplina.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche per il lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al Capo II.
3. Le domande di richiesta di accREDITAMENTO sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

Articolo 14

Procedura semplificata di accREDITAMENTO

1. I soggetti titolari di autorizzazione nazionale, rilasciata ai sensi del articolo 4 (comma 1 lettere a,b,c,d,e) e dell'articolo 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n.276 e s.m.i.; i soggetti accREDITATI ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41; gli organismi già in possesso di accREDITAMENTO regionale alla formazione e/o all'orientamento, in fase di richiesta di accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro, ai sensi della presente disciplina, seguiranno una procedura semplificata.

2. La procedura semplificata di accreditamento sarà illustrata nella procedura attuativa oggetto di successiva pubblicazione alla presente disciplina.

Articolo 15

Rilascio dell'accREDITamento

1. La Regione Calabria entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, la Regione Calabria può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.
3. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Regione Calabria richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.
4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
5. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro rilascia, con apposito provvedimento, l'accREDITamento definitivo e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITati per l'erogazione dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 16

Durata e validità dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo e ha validità di 24 mesi (mesi solari).
2. È fatto obbligo al soggetto accREDITato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento, nelle modalità che saranno definite nella procedura oggetto di successiva pubblicazione alla presente disciplina.
3. Ai fini del mantenimento dell'accREDITamento e dell'iscrizione nell'Elenco, a cadenza biennale dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale, il soggetto accREDITato è tenuto a dimostrare, il permanere dei requisiti di cui al Capo II secondo le modalità che saranno definite nella procedura oggetto di successiva pubblicazione alla presente disciplina.

Articolo 17

Revoca dell'accreditamento

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. La revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati si verifica nei seguenti casi:
 - a) comunicazione da parte dell'ANPAL di casi di inottemperanza all'obbligo di conferimento dei dati da parte dei soggetti accreditati;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
 - c) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al precedente articolo 16;
 - d) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al articolo 15 comma 3 e 4, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti;
 - e) mancato superamento della soglia minima qualitativa stabilita nel piano di monitoraggio qualitativo di cui al articolo 20.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei sei mesi successivi.

CAPO IV - EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Articolo 18

Obblighi dei soggetti accreditati

1. I soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) interconnettersi con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, pena la revoca dell'accreditamento;
 - b) inviare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, ivi comprese tutte le offerte di lavoro, laddove disponibili;
 - c) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Calabria;
 - d) trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
 - e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

- f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- g) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276.

Articolo 19

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.
2. Non è consentito agli operatori accreditati nell'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione percepire emolumento dai lavoratori e dalle imprese.

Articolo 20

Efficacia ed efficienza dei servizi erogati

1. La Regione si dota di un piano di monitoraggio qualitativo ispirato a logiche di rating e di un modello unitario di audit e monitoraggio degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva previste in specifici atti di programmazione ed erogate dai soggetti accreditati.
2. I criteri e le modalità di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche attive erogate sono stabiliti dal piano di monitoraggio e dal modello unitario di audit di cui al precedente comma 1 e dagli specifici atti di programmazione.
3. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati è uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco.

Articolo 21

Ricorso a terzi per la verifica e il controllo dei requisiti

1. La Regione Calabria, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 22

Atti correlati alla disciplina dell'accreditamento

1. La presente disciplina si considera completata dai seguenti atti amministrativi ad essa correlati:
 - sistema per i controlli dei requisiti di cui al Capo II e del Capo III, ai fini del rilascio e mantenimento dell'accreditamento;
 - nuova procedura operativa per l'attuazione del presente dispositivo, nonché per la gestione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
 - piano di monitoraggio qualitativo di cui al Capo IV

2. Con apposito provvedimento, la Regione definirà l'integrazione della presente disciplina al fine di adeguarla alla futura determinazione da parte dell'ANPAL e da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.

Articolo 23

Disposizioni di raccordo con l'iniziativa Garanzia Giovani e con l'elenco vigente dei soggetti accreditati

1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41, che finora hanno operato in via sperimentale nell'attuazione del Programma regionale "Garanzia Giovani" (Piano esecutivo regionale per l'attuazione "Garanzia Giovani". Presa d'atto proposta di riprogrammazione. Delibera di giunta regionale del 5 febbraio 2015, n.21), continuano ad operare secondo i parametri definiti dal PON Youth Guarantee 2014 relativamente alla declinazione dei servizi (schede PON) e delle relative unità di costo standard.

2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che finora hanno operato in via sperimentale nell'attuazione del Programma regionale "Garanzia Giovani", continuano ad operare ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41, limitatamente agli avvisi pubblicati fino alla data di pubblicazione della presente disciplina.

3. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41, che intendono erogare servizi al lavoro ai sensi di avvisi pubblici relativi al Programma regionale "Garanzia Giovani", pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disciplina, dovranno comunque rinnovare la propria domanda di accreditamento, ricorrendo alla procedura semplificata prevista.

4. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n.41, che intendono erogare servizi al lavoro, non riconducibili al Programma Garanzia Giovani, sono chiamati a presentare domanda di accreditamento.

Articolo 24

Entrata in vigore e Norme transitorie

1. La presente disciplina entra in vigore a seguito di adozione della Deliberazione della Giunta regionale e di pubblicazione della stessa sul BURC.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla adozione del presente provvedimento, verranno adottate con apposito atto deliberativo, previa concertazione delle stesse con le Parti Sociali.

3. L'apertura dei termini per i soggetti che vogliono accreditarsi, decorre a partire dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. La Delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2015, n.41, è da intendersi valida per gli avvisi pubblici regionali, connessi al Programma Garanzia Giovani, attivi alla data di entrata in vigore della presente disciplina.

- Documento realizzato con l'assistenza tecnica di ANPAL Servizi Spa -